

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 settembre 2018, n. 13-88/Leg

Modificazioni del [decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg](#) (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

(b.u. 27 settembre 2018, n. 39)

Art. 1 - Art. 4
omissis

Articoli modificativi degli articoli 24, 25, e introduttivi degli articoli 24 bis e 25 bis nel [d.p.p. 10 maggio 2012, n. 9-84/Leg](#); il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.

Art. 5
Modificazioni all'art. 54 del D.p.p. 10 maggio 2012, n. 9-84/Leg

Art. 54 Modalità di selezione degli operatori economici nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi

1. Nelle procedure ristrette il dirigente del servizio competente per l'espletamento della procedura di gara, con proprio provvedimento motivato, invita a presentare offerta le imprese che risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.

2. Ai fini della selezione delle imprese da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 33 della [legge](#), l'amministrazione aggiudicatrice utilizza gli strumenti elettronici o gli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia.

3. *omissis*

4. *omissis*

5. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il responsabile del procedimento seleziona venti imprese da invitare, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della [legge](#), nel rispetto dei principi stabiliti dalla [legge](#), tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.

5 bis. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara e nei cottimi:

- a) non possono essere invitati gli operatori economici risultati affidatari dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter;
- b) non possono essere invitati gli operatori economici, diversi dall'affidatario, invitati all'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter, in una percentuale pari al 30 per cento, estratti a sorte con strumenti automatici, se disponibili;
- c) nel caso di affidamento diretto, l'affidamento non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter, o è di importo non inferiore a 1 milione di euro.

5 ter. Per le finalità del comma 5 bis, si individuano le seguenti fasce di importo:

- a) lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro;
- b) lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro;
- c) lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore o pari a 500.000 euro;
- d) lavori di importo superiore a 500.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

- e) lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore o pari a 2 milioni di euro.
5 quater. Le disposizioni del comma 5 bis possono essere disattese con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente:
- a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti;
 - b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del [d.p.p. 20 ottobre 2015, n. 17-31/Leg](#) (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi l'art. 4 del medesimo decreto) e dall'art. 5 del [d.p.p. 21 settembre 2018, n. 13-88/Leg](#) (per alcune disposizioni transitorie connesse a queste ultime modificazioni vedi l'art. 6 del medesimo decreto).

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Fino alla prima elaborazione e pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 24 bis, comma 2, del [decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012](#) si utilizzano, per i fini di cui al medesimo comma, le seguenti percentuali di ribasso:

- a) per le opere "edilizia - strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;
- b) per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento;
- c) per le opere "mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;
- d) per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.

2. Gli articoli 24, 24 bis, 25, 25 bis e 54 del [decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012](#), come modificati o inseriti da questo regolamento, si applicano alle procedure di affidamento i cui bandi o inviti sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento o, nel caso di affidamento diretto, agli affidamenti i cui inviti sono inviati decorsi due mesi dall'entrata in vigore di questo regolamento.

3. Finché non è possibile utilizzare gli strumenti elettronici o gli elenchi previsti dall'articolo 25 bis del [decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012](#), inserito da questo regolamento, per la selezione degli operatori economici le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono, per l'affidamento di incarichi tecnici, agli elenchi o alle indagini di mercato previsti dall'articolo 25, comma 1 del [decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012](#) e, per l'affidamento di lavori, all'elenco previsto dall'articolo 54, comma 2, del medesimo regolamento, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore di questo regolamento.

4. Fino alle diverse date di applicazione individuate dal comma 2 continua ad applicarsi la disciplina previgente.